

COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO CODICE 10934	NUMERO 23	DATA 02-02-2022
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI COSTI PER LA PRODUZIONE ED IL RILASCIO DI COPIA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI, FORMATI E DETENUTI STABILMENTE DAL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DI CANEGRATE.		

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'ANNO **DUEMILAVENTIDUE** ADDI **DUE** DEL MESE DI **FEBBRAIO** ALLE ORE **18:00** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
COLOMBO ROBERTO	X			MERAVIGLIA FRANCA	X		
MODICA MATTEO	X			SPIRITO DAVIDE	X		
AUTERI GIUSEPPINA	X			ZAMBON EDOARDO	X		

TOTALE PRESENTI 6

TOTALE ASSENTI 0

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO ROBERTO COLOMBO ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 23 DEL 02/02/2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI COSTI PER LA PRODUZIONE ED IL RILASCIO DI COPIA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI, FORMATI E DETENUTI STABILMENTE DAL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DI CANEGRATE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Il nuovo Codice della Strada (D.L. 285/92), individua una serie di attività che costituiscono servizi di polizia stradale, dove, oltre la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, costituisce servizio di polizia stradale anche la rilevazione dei sinistri stradali, funzione facente capo a tutti i soggetti di cui al comma 1. dell'art. 12 del C.D.S. tra cui anche la Polizia Locale;
- Nel corso degli anni, sulla scorta di diverse circolari del Ministero Dell'Interno e di accordi conclusi presso la Prefettura, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'attività di rilievo dei sinistri stradali viene svolta, all'interno dei centri abitati quasi esclusivamente dalla Polizia Locale;
- Come è noto, l'incidente stradale, con danni alle cose o comportante lesioni a persone, coinvolge una molteplicità di interessi, giudiziari, amministrativi, di natura risarcitoria, a tutela del quale e d'obbligo intervenire con tempestività e professionalità, sui luoghi del sinistro per i rilievi di rito e per redigere, poi, una sequela di atti.

CONSIDERATO che tale servizio impegna notevolmente il personale addetto, per i necessari rilievi, la stesura e compilazione di planimetrie, documenti, relazioni, sviluppo di fotogrammi, acquisizione dichiarazioni delle parti, ecc.

CONSIDERATO che trattasi di prestazioni a prevalente interesse delle compagnie assicuratrici e/o degli operatori del settore o, comunque di privati cittadini, ai fini del risarcimento del danno da chiedersi sia in via giudiziale che stragiudiziale e che, pertanto, appare opportuno quantificare il costo del servizio di rilascio degli atti relativi agli incidenti stradali;

RILEVATO che gli articoli 22 e seguenti della Legge 241/90 come modificata dalla L.11/02/05 n.15, e del regolamento governativo di attuazione, emanato con D.P.R. 27/06/92 n. 352, contemplano il diritto dei cittadini di prendere visione dei documenti e degli atti della Pubblica Amministrazione e di ottenere copia, subordinandone il rilascio al rimborso dei costi di produzione e dei diritti di ricerca e visura, assicurando la trasparenza e l'efficacia dell'attività amministrativa;

ATTESO che l'art. 25 della L. 7/8/1990, n. 241, come modificata dalla L. 11/02/05 n.15, espone i criteri che devono regolare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, specificando che il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, che la richiesta di accesso deve essere motivata, che il semplice esame degli atti è gratuito, mentre il rilascio di copie è soggetto al rimborso del costo di riproduzione, ricerca e visura, oltre al bollo eventuale;



PRECISATO che, in caso di incidente stradale, sono da considerarsi come parti legittimamente interessate per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e quindi titolari del diritto di accesso agli attinenti documenti amministrativi in forza delle sopra richiamate norme legislative, le persone direttamente coinvolte, i proprietari e i conducenti degli autoveicoli coinvolti, i proprietari di beni qualsivoglia eventualmente danneggiati nel sinistro, le compagnie di assicurazione eventualmente impegnate al risarcimento dei danni a persone o cose, i legali rappresentanti delle parti in causa;

RICORDATO che l'art.12 comma1 lett. E, del D.L.vo 285/92 (Nuovo Codice della Strada), annovera fra gli organi di Polizia abilitati ai servizi di polizia stradale, compresi i servizi di rilevazione degli incidenti stradali, anche i Corpi di Polizia Locale, nell'ambito del territorio di competenza;

RICHIAMATO l'art.11 del D.L.vo 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e l'art.21 D.P.R. 16/12/92 n.459 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.D.S), ove è previsto che gli interessati possono richiedere agli organi di Polizia di cui all'art.12 del C.d.S., le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente stradale, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi, (c.d. scambio di generalità);

RICHIAMATO anche l'art.21, commi 3 e 4, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada), il quale prescrive che gli interessati si rivolgono al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente, il quale ufficio o comando è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge;

POSTO che, presso l'Ufficio di Polizia Locale si rivolgono le persone coinvolte nel sinistro e, per ragioni della loro professione, periti e accertatori delle compagnie di assicurazione, oltre che avvocati e altri professionisti abilitati, per ottenere informazioni quanto più possibile particolareggiate sulle circostanze e sullo svolgimento degli incidenti stradali, necessarie per dirimere questioni legate ai connessi risarcimenti di danni e ad eventuali procedimenti giudiziari ;

ATTESO che il Corpo della Polizia Locale, svolge anche altre funzioni che gli vengono conferite e riconosciute, per le quali stabilmente produce e detiene altre tipologie di atti amministrativi, ;

CONSIDERATI i vari elementi che concorrono a formare il costo effettivo del rilascio di atti e documenti concernenti gli incidenti stradali, cioè: il costo medio orario del personale addetto alla istruzione del fascicolo, la carta, l'inchiostro, la stampante, la fotocoproduzione, l'energia elettrica consumata, l'ammortamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi tecnici e del materiale vario occorrente, si ritiene doveroso di stabilire una corresponsione che copra i suddetti costi sostenuti dall'Amministrazione;

RITENUTO pertanto di fissare con il presente provvedimento, secondo i criteri di calcolo sopra ricordati, gli importi dovuti come rimborso delle spese per tutte le operazioni necessarie per il rilascio di atti riguardanti incidenti stradali;



CONSIDERATO che il Corpo della Polizia Locale, svolge anche altre funzioni che gli vengono conferite e riconosciute, per le quali stabilmente produce e detiene altre tipologie di atti amministrativi;

RITENUTO pertanto di fissare con il presente provvedimento, anche, gli importi dovuti come rimborso delle spese per tutte le operazioni necessarie per il rilascio di atti amministrativi diversi da quelli concernenti gli incidenti stradali, ma prodotti e/o detenuti stabilmente dal Corpo della Polizia Locale ;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti ed acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Con votazione espressa nei modi e termini di legge;

DELIBERA

per quanto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato, di deliberare quanto segue:

1. di stabilire che la visione ed il rilascio di copie di atti riguardanti incidenti stradali rilevati dall'Ufficio di Polizia Municipale, sia disciplinato, con decorrenza dal giorno dell'esecutività del presente provvedimento, come segue:

- a) la sola visione degli atti e lo scambio delle generalità è gratuita. La trascrizione, su separati, fogli degli atti in visione è gratuita se non comporta la presenza e l'assistenza prolungata del personale di polizia;
- b) la richiesta di rilascio di copia del rapporto di incidente stradale, (con l'indicazione del giorno, dell'ora e della località in cui si è verificato l'incidente, compresi gli estremi relativi al/ai veicolo/i e le generalità dei soggetti coinvolti), - deve essere inoltrata dalle parti legittimamente interessate, indicate in premessa, all'Ufficio di Polizia Locale;
- c) la richiesta di acquisizione del fascicolo può essere depositata oltre che al protocollo generale, al Comune di Canegrate, inviata tramite posta elettronica certificata PEC o tramite il servizio postale, pubblico e privato. L'amministrazione non risponde, in ogni caso, di ritardi o smarrimenti del fascicolo o di altre inadempienze imputabili al servizio postale;
- d) il rilascio della copia del rapporto del sinistro stradale avverrà entro 30 giorni dalla richiesta per incidenti;
- e) la documentazione sotto menzionata può essere acquisita dalle parti legittimamente interessate, indicate in premessa, o da persone delegate dagli interessati, munite di proprio documento di identificazione con delega in carta libera, sottoscritta in originale dal delegante, che dovrà essere esibita all'atto del ritiro degli atti richiesti;
- f) il rilascio della copia del rapporto del sinistro stradale è soggetto alle seguenti tariffe di cui il pagamento deve essere effettuato anticipatamente;

- Rilascio di copie di rapporto di incidente stradale (comprensiva di schizzo di campagna e copia fotostatica in bianco e nero nel fascicolo fotostatico) € 30,00 (trenta,00)
- se la planimetria del luogo del sinistro è elaborata con sistema informatico (autocad o similari), € 40,00 (quaranta/00);



- Rilascio di copie di rapporto di servizio, di sopralluoghi ed accertamenti vari € 20,00 (venti/00)

2. di dare atto che è fatto assoluto divieto di rilasciare informazioni verbali od a mezzo telefono, relative ad incidenti stradali rilevati dagli Agenti di Polizia Locale;

3. di dare atto che la Polizia Locale dovrà rilasciare agli interessati, il materiale richiesto previa esibizione del pagamento effettuato dal richiedente esclusivamente tramite versamento mediante il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi in Italia - pagoPA

Con successiva votazione unanime la presente è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4^o comma del DLgs 267/00.

All. ti:

- pareri DLgs. 267/00





COMUNE DI CANEGRATE

Provincia di Milano

Parere preventivo art.49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

Allegato alla deliberazione n. **23** assunta in data **- 2 FEB. 2022**

GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI COSTI PER LA PRODUZIONE ED IL RILASCIO DI COPIA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI, FORMATI E DETENUTI STABILMENTE DAL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DI CANEGRATE

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

IL CAPO AREA
Comandante Polizia Locale
(Ornella Fornara)

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL CAPO AREA
Programmazione e Gestione Economica
(Fulvia Caliendo)



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Roberto Colombo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 22 FEB. 2022 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, 22 FEB. 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 7 fogli.

Li 22 FEB. 2022



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. La Scala', written over a horizontal line.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed E' DIVENTATO ESECUTIVO in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala